

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 263)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

(V. Stampato Camera n. 587)

*approvato dalla XII Commissione permanente (Industria e commercio -
Artigianato - Commercio estero) della Camera dei deputati nella seduta
del 20 ottobre 1983*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
24 ottobre 1983*

Modifiche al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito,
con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873,
concernenti disposizioni sulle scorte dei prodotti petroliferi

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, è sostituito dai seguenti commi:

« L'adeguamento delle scorte di riserva eccezionalmente anche in misura superiore a quanto previsto dall'articolo 1 della legge

10 febbraio 1981, n. 22, è disposto, in caso di necessità da valutarsi con riferimento all'andamento degli approvvigionamenti petroliferi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.

L'obbligo della tenuta delle scorte di riserva a carico degli importatori di cui al primo comma — esclusi gli importatori di gas di petroli liquefatti (GPL), di bitumi e di basi per olii lubrificanti — ha decorrenza dal 1° ottobre 1983. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, saranno emanate disposizioni regolamentari per l'adempimento dell'obbligo ».

Non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 10 febbraio 1981, n. 22, alle inosservanze dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva commesse dal 1° ottobre 1983 alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.